CENTRO STUDI ODCEC MILANO

GLI NFT E IL SISTEMA DELL'ARTE

VALERIA ARRABITO

24 NOVEMBRE 2022

Che cos’è il sistema dell’arte?

Uno dei primi a teorizzare l'esistenza di un “Sistema dell'arte” è stato **Lawrence Alloway**, critico d'arte ed ex curatore del Guggenheim Museum, che nel 1972 scrive:

“Che cosa comprende il termine vago “mondo dell'arte”? Comprende opere d'arte originali e riproduzioni, testi critici, storici e informativi, gallerie, musei e collezioni private”.

Un'altra definizione viene dal critico d'arte **Achille Bonito Oliva** che definiva il sistema come:

“una catena di Sant'Antonio, in cui l'artista crea, il critico riflette, il gallerista espone, il mercante vende, il collezionista tesaurizza, il museo storicizza, i media celebrano, il pubblico contempla”.

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

COME GARANTIRE L'AUTENTICITA' E L'UNICITA'

breve prospettiva storica degli attestati di autenticità e di provenienza

Caratteristiche di unicità e autenticità degli NFT

UN NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) è una risorsa virtuale che esiste nella Blockchain ed è caratterizzata da una firma digitale che la rende unica.

Un NFT può rappresentare foto, video, audio e altri tipi di file digitali. Una volta creato e salvato su una Blockchain pubblica, è certa l'unicità e la proprietà.

LEGGE 20 novembre 1971, n. 1062 cd. Legge Pieraccini

Attestati di autenticità e di provenienza

Chiunque esercita una delle attivita' previste all'articolo 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticita' e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.

All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione e' tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticita' e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

DL 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio – ART 64

Attestati di autenticità e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d' antichita' o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha **l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione** ((che ne attesti)) **l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la provenienza** ((delle opere medesime)); ovvero, in mancanza, Di rilasciare, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, **una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticita'** o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.

DL 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio – ART 64

Attestati di autenticità e di provenienza

«L'autenticità costituisce probabilmente per il collezionista la qualità più importante di un'opera d'arte. Il rilascio dell'autentica attesta che un'opera abbia un certo valore artistico, attribuendone la paternità ad un determinato artista. Tuttavia, l'autentica ha un valore duplice: sia artistico, sia economico. Infatti, l'assenza di tale documento comporterà una svalutazione del valore dell'opera, al momento della successiva vendita»

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

SISTEMA DELL'ARTE E NFT

tra produzione artistica, mercato dell'arte e musei

Arte e NFT una rivoluzione?

L'arte da sempre si interroga sul rapporto con la società e la tecnologia.

Gli NFT hanno creato forti polarizzazioni sia tra gli appassionati, sia tra i professionisti dell'arte, paragonabili alla nascita delle avanguardie del '900.

Vediamo di seguito alcuni dei principali argomenti di discussione:

- Aspetti quantitativi: *gli NFT sono protagonisti di una bolla speculativa?*
- Aspetti qualitativi: *qual è il valore artistico degli NFT?*

Gli NFT sono protagonisti di una bolla speculativa?

Everydays: the First 5000 Days è un'opera d'arte digitale creata da Mike Winkelmann, nome d'arte Beeple.

L'opera è un collage di 5000 immagini digitali create da Winkelmann per la sua serie Everydays. Il token non fungibile (NFT) è stato venduto per 69,3 milioni di dollari dalla casa d'asta Christie's nel 2021, diventando così il primo nell'elenco dei token non fungibili più costosi.

Gli NFT sono protagonisti di una bolla speculativa?

CHRISTIE'S AUCTIONS PRIVATE SALES LOCATIONS DEPARTMENTS STORIES SERVICES

Search by lot or keyword

ONLINE AUCTION 20447 **BEEPLE | THE FIRST 5000 DAYS**

LOT

+ 7 MORE

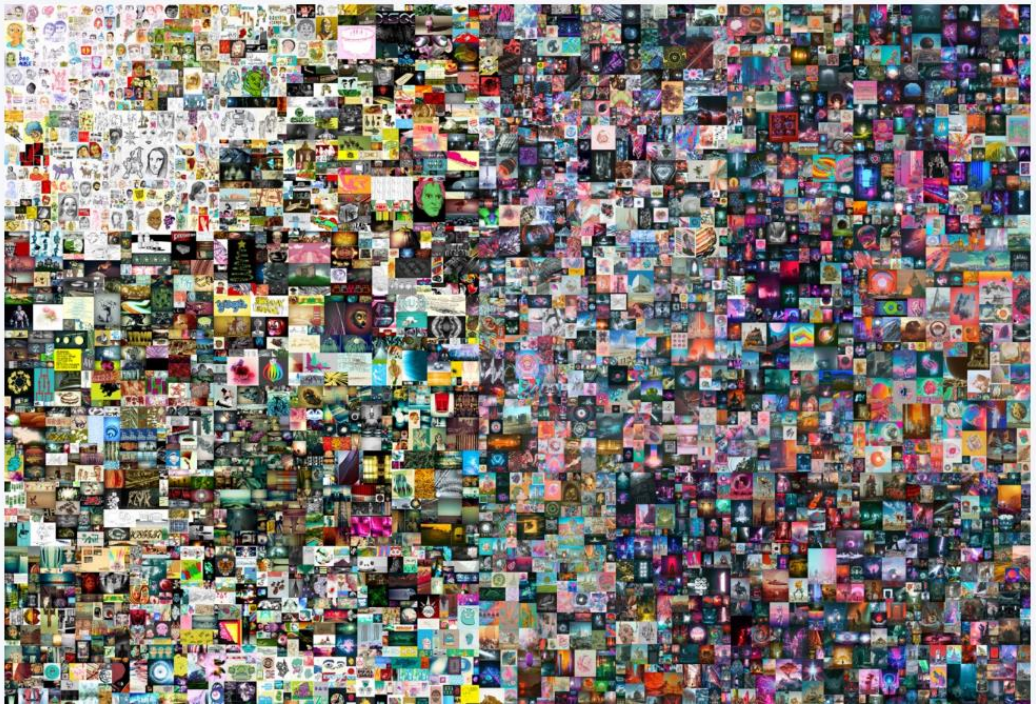

Beeple (b. 1981)

EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS

Price Realised
USD 69,346,250

Estimate unknown

Closed: **11 Mar 2021**

FOLLOW SHARE

Gli NFT sono protagonisti di una bolla speculativa?

Everydays: the First 5000 Days è un'opera d'arte digitale creata da Mike Winkelmann, nome d'arte Beeple.

Everydays è stato acquistato dal programmatore di Singapore Vignesh Sundaresan, un investitore in criptovalute. Sundaresan ha pagato l'opera d'arte utilizzando 42.329 Ether. Sia l'acquirente Sundaresan che il venditore Winkelmann avevano un interesse nell'aumentare il prezzo dell'opera, al fine di attirare l'attenzione e guidare le vendite di un asset speculativo relativo ad altre venti opere di Beeple, che chiamavano "B20 tokens". Il prezzo di questi token, in cui Sundaresan deteneva una quota di maggioranza, ha raggiunto il suo picco durante la copertura mediatica dell'asta Everydays e successivamente è crollato. Per questo motivo, alcuni osservatori hanno descritto l'asta come una trovata pubblicitaria e una truffa

Gli NFT sono protagonisti di una bolla speculativa?

Acquistare un Banksy per bruciarlo e rivenderlo come NFT

Nel marzo 2021, la società blockchain Injective Protocol ha acquistato una serigrafia originale da $ 95.000 intitolata Morons dall'artista di graffiti inglese Banksy e ne ha filmato la distruzione bruciandola con un accendisigari. Dietro all'operazione si cela la società di trading Injective Protocol, una piattaforma di finanza decentralizzata che costruisce derivati basandosi su contratti validati da blockchain. La compagnia aveva regolarmente acquistato l'unico esemplare dell'opera, con il preciso fine di distruggerla per poi farne un non fungible token. L'azione si è dimostrata economicamente vincente: l'opera incendiata in streaming sull'account @BurntBanksy ha incassato più di quattro volte il suo prezzo d'acquisto: 382.336 dollari.

Gli NFT sono protagonisti di una bolla speculativa?

Gli NFT sono protagonisti di una bolla speculativa?

Cosa sceglieresti di acquistare? L'opera originale o l'NFT?

Nel 2021 **Damien Hirst** ha lanciato la sua prima collezione di Nft, chiamata "The Currency", composta da 10.000 quadri virtuali, corrispondenti a 10.000 opere d'arte originali. I collezionisti che ne acquistavano uno potevano scegliere se tenere l'Nft o scambiarlo con l'opera d'arte fisica. Un portavoce della Newport Street Gallery ha dichiarato che 5.149 acquirenti hanno optato per le opere originali, mentre 4.851 hanno scelto gli Nft. Gli acquirenti sono stati informati che le opere fisiche corrispondenti agli Nft sarebbero state distrutte. Hirst ha comunicato ai suoi follower su Instagram che martedì 11 ottobre avrebbe bruciato le prime 1.000 opere. In diretta streaming, Hirst e i suoi assistenti hanno usato delle pinze per depositare i singoli pezzi impilati nei camini della galleria, mentre gli spettatori assistevano all'evento.

Gli NFT sono protagonisti di una bolla speculativa?

Qual è il valore artistico degli NFT?

Perché gli NFT hanno così tanti detrattori nel sistema dell'arte?

Come nel caso di Beeple e Vignesh Sundaresan, spesso gli acquisti di NFT a cifre iperboliche sono avvenuti indipendentemente dall'opinione dei classici player del mondo dell'arte (curatori, studiosi, direttori di musei, decisori pubblici, etc.), introducendo i principi della **disintermediazione** anche in un mondo, quello dell'arte, molto codificato nei ruoli e nelle responsabilità.

Qual è il valore artistico degli NFT?

Dall'arte concettuale, all'arte performativa fino agli NFT

Il movimento dell'Arte concettuale, nacque nella metà degli anni Sessanta del Novecento con l'intenzione di spostare l'attenzione artistica dalla dimensione sensibile ed emotiva al piano concettuale.

Nel fare ciò l'artista assunse un atteggiamento di tipo analitico, spostando in questo modo i procedimenti del fare artistico dal piano espressivo o rappresentativo e quindi materiale, a quello riflessivo di ordine metalinguistico.

It is difficult to separate when "conceptual" art ends and performance begins. For conceptual art contains the premise that the idea may or may not be executed. Sometimes it is theoretical or conceptual, sometimes it is material and performed (Goldberg 1975, 136)

Qual è il valore artistico degli NFT?

Il valore di un'opera d'arte dipende dall'esistenza di un acquirente disposto a pagare una cifra molto alta?

Dobbiamo dunque chiederci se sia l'acquisto a cifre esorbitanti di NFT a legittimare le opere d'arte acquistate o se sia piuttosto il mondo delle criptovalute a essere legittimato dalla crescente attenzione del sistema dell'arte.

NFT E SISTEMA DELL'ARTE ISTITUZIONALE

Qual è la situazione dei musei italiani?

- Inalienabilità della proprietà dell'immagine digitale in capo al soggetto pubblico proprietario del bene
- utilizzo non esclusivo dei beni culturali digitalizzati

Sono questi i due principi fondamentali a cui si sta ispirando il lavoro di una commissione di esperti (interni ed esterni all'amministrazione) che la Direzione Musei del Ministero della Cultura ha attivato per elaborare linee guida operative in merito agli NFT e alla cripto-arte, allo scopo di uniformare l'applicazione – da un punto di vista regolamentare ed operativo – su tutto territorio nazionale.

Il caso dei musei statali e i contratti con l'azienda Cinello

Nel maggio 2021, veniva venduta, per la somma di 240 mila euro, una riproduzione digitale del Tondo Doni, il capolavoro di Michelangelo. Si trattava di una "serigrafia digitale" (così era stata presentata), ovvero una copia unica dell'opera conservata agli Uffizi, che aveva sia una parte "materiale", uno schermo con riproduzione digitale ad altissima definizione e una cornice eseguita artigianalmente anch'essa come fedele riproduzione fisica, sia il suo certificato NFT. La riproduzione del Tondo Doni era infatti autenticata da NFT e dell'operazione si era occupata l'azienda Cinello, fondata da John Blem e Franco Losi, detentrice del brevetto dei DAW - Digital Artworks, fedeli riproduzioni di alta qualità di opere d'arte antiche.

Il caso dei musei statali e i contratti con l'azienda Cinello

Gli Uffizi avevano ottenuto la metà dei proventi della vendita del Tondo Doni digitale al netto delle spese (al museo fiorentino erano arrivati 70mila euro). Il museo era inoltre interessato a collaborare ulteriormente con Cinello per compiere operazioni simili (esecuzione delle riproduzioni e vendita in formato NFT) per altre 40 opere d'arte. L'esempio era stato poi seguito da altri musei italiani, che allo stesso modo avevano raggiunto accordi di partenariato con Cinello per ottenere risultati simili.

NFT E SISTEMA DELL'ARTE ISTITUZIONALE

"Tesori svenduti", il Mibac frena sugli Nft dell'arte

di Giuliano Foschini

Testata La Repubblica. Foschini: [..] qualcuno si chiede: ma ora di chi sono i diritti legati a quell'opera? Se mai il compratore dovesse decidere di esporla, può farlo senza il permesso degli Uffizi? In sostanza: non rischiamo di perdere il controllo del nostro patrimonio in un tempo in cui si va sempre più verso il metaverso? [...]

NFT E SISTEMA DELL'ARTE ISTITUZIONALE

LA REPLICA DELL'UFFICIO STAMPA DEL MUSEO

"I diritti", spiegano gli Uffizi, "non vengono in alcuna maniera alienati, il contraente non ha alcuna facoltà di impiegare le immagini concesse per mostre o altri utilizzi non autorizzati, e il patrimonio rimane fermamente nelle mani della Repubblica Italiana". Quanto alla presunta esclusiva, gli Uffizi rilevano che "nel contratto è richiamata in modo esplicito la non esclusività della concessione, nell'assoluta conformità con la normativa applicabile. È del tutto fuorviante l'affermazione che la ditta Cinello 'non paga alcun canone' ma 'divide gli introiti a metà (una percentuale molto alta per un'intermediazione)'. Infatti, il contraente privato non pratica alcuna 'intermediazione' per conto dello Stato, ma agisce nel nome e per conto proprio, senza alcun interesse o investimento del museo. La percentuale a favore del museo non è affatto bassa ma al contrario, con il 50% dei ricavi netti è congruamente alta, dato che le quote per l'utilizzo delle immagini solitamente si aggirano tra il 10% e il 25%, a seconda del prodotto e del mercato specifico per cui viene autorizzato l'uso".

NFT E I MUSEI ITALIANI: STOP DAL MINISTERO DELLA CULTURA

La Direzione Generale Musei nel maggio 2021, ha avviato una ricognizione degli accordi, stipulati fino a quella data, invitando a sospendere le attività in corso per consentire la valutazione delle varie fattispecie contrattuali e assumere atti di indirizzo e coordinamento, in vista dell'adozione di una specifica regolamentazione della materia, uniforme su tutto il territorio nazionale. La valutazione di tali proposte si è rivelata particolarmente complessa, sia per via dell'alto livello di tecnicità della materia, sia per la presenza di un quadro normativo, in ambito nazionale e internazionale, come ricordato, ancora in piena evoluzione.

NFT E SISTEMA DELL'ARTE ISTITUZIONALE

NFT E I MUSEI ITALIANI: STOP DAL MINISTERO DELLA CULTURA

La Commissione, muovendo dalla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA), e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, sta indagando la materia, in particolar modo procedendo a "individuare tutti quegli elementi che possano risultare utili per una adeguata valutazione delle proposte progettuali aventi a oggetto l'applicazione delle tecnologie in questione ai beni culturali".

NFT E SISTEMA DELL'ARTE ISTITUZIONALE

NFT tra definizione di museo e Codice Etico per i musei dell'ICOM

Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale.

Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità.

Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.

NFT E SISTEMA DELL'ARTE ISTITUZIONALE

NFT tra definizione di museo e Codice Etico per i musei dell'ICOM

Diritto giuridico o altro diritto alla alienazione

Qualora il museo abbia la facoltà giuridica di alienare le collezioni, o abbia acquisito oggetti alienabili, deve conformarsi rigorosamente alle procedure di legge e ad ogni altro obbligo previsto. Qualora l'acquisizione originaria sia soggetta a condizioni modali o ad altre restrizioni, queste devono essere rispettate, salvo poter chiaramente dimostrare che il loro rispetto sia impossibile o che esse siano di pregiudizio all'istituzione. Se necessario, un ricorso in materia dovrà avvenire per vie legali

NFT E SISTEMA DELL'ARTE ISTITUZIONALE

NFT tra definizione di museo e Codice Etico per i musei dell'ICOM

Alienazione di collezioni museali

L'alienazione di un oggetto o esemplare da una collezione museale deve avvenire solo a condizione che siano stati attentamente considerati la rilevanza del bene, la sua natura (rinnovabile o meno), lo status giuridico e il danno che tale de-accessione può comportare alla funzione di pubblico servizio del museo.

NFT E SISTEMA DELL'ARTE ISTITUZIONALE

NFT tra definizione di museo e Codice Etico per i musei dell'ICOM

Alienazione di oggetti provenienti dalle collezioni
Ogni museo è tenuto ad avere una politica che definisca i metodi autorizzati per procedere all'alienazione permanente di un oggetto dalle collezioni, mediante donazione, trasferimento, scambio, vendita, rimpatrio o distruzione, e che permetta il trasferimento incondizionato del titolo di proprietà al soggetto ricevente. Dovranno essere dettagliatamente documentati: la decisione di procedere alla alienazione; gli oggetti interessati; la destinazione finale. Di norma dovrà essere favorita la cessione ad altro museo.